

R.G. 14912/2024

UDIENZA DEL 26.03.2025

Sono comparsi

- per parte ricorrente, mediante collegamento da remoto l'Avv. MIKELANGELO DI LELLA in sostituzione dell'Avv. NASO, il quale insiste in tutte le istanze e conclusioni formulate in atti.
- per il Ministero resistente, il Dott. Antonio GIORGIO, giusta delega della dirigente Dott.ssa Giuseppina LOTITO

Il giudice,

all'esito della camera di consiglio,

rilevato un difetto di instaurazione del contraddittorio,

ritenuti infatti applicabili alla presente controversia i principi di diritto in base ai quali

sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso, coinvolti dai necessari raffronti, nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), con conseguente obbligo del giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, di ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati (tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione: Cass. civ., Sez. lav., 8/1/2018, n. 214);

sono, infatti, contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti ed immediati, in ragione della comunanza della situazione giuridica complessa ma unitaria, nel senso che il riconoscimento del diritto in favore di una parte implica necessariamente il disconoscimento del diritto degli altri soggetti (Cass. civ., Sez. lav., 7/7/2009, n. 15912);

ORDINA l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

visto l'art. 19, D.Lgs. 33/2013, relativo all'obbligo di pubblicazione degli atti riguardanti procedure concorsuali, applicabile a tutte le informazioni ad esse connesse, ivi comprese le impugnative;

ritenuto che, nel caso in esame, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web del Ministero convenuto, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero convenuto dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di ruolo generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

- ritenuto di dover inoltre prescrivere che:

- a) il Ministero non rimuova dal proprio sito, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a



rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta;

- b) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento;

TANTO PREMESSO

FISSA l'udienza di discussione della controversia alla data del **25.6.2025, h. 9,45**, disponendo che copia del ricorso e della presente ordinanza vengano notificate con le modalità sopradette. Autorizza il collegamento da remoto, per il tramite del link già in atti

Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco

